



Senato della Repubblica
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 1747

Modifiche alla legge 29 maggio 2017, n. 71, in materia di contrasto ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo

Indice

1. DDL S. 1747 - XVIII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 1747	4
1.3. Trattazione in Commissione	11
1.3.1. Sedute	12
1.3.2. Resoconti sommari	13
1.3.2.1. 1 ^a (Affari Costituzionali) e 2 ^a (Giustizia)	14
1.3.2.1.1. 1 ^a (Affari Costituzionali) e 2 ^a (Giustizia) - Seduta n. 8 (pom.) del 03/06/2020	15
1.3.2.1.2. 1 ^a (Affari Costituzionali) e 2 ^a (Giustizia) - Seduta n. 3 (pom.) del 01/07/2020	21
1.3.2.1.3. 1 ^a (Affari Costituzionali) e 2 ^a (Giustizia) - Seduta n. 5 (ant.) del 19/11/2020	22
1.3.2.1.4. 1 ^a (Affari Costituzionali) e 2 ^a (Giustizia) - Seduta n. 13 (ant.) del 16/12/2020	23

1. DDL S. 1747 - XVIII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1747
XVIII Legislatura

Modifiche alla legge 29 maggio 2017, n. 71, in materia di contrasto ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo

Titolo breve: *Bullismo*

Iter

3 giugno 2020: in corso di esame in commissione

Successione delle letture parlamentari

S.1747

in corso di esame in commissione

Iniziativa Parlamentare

[Alessandrina Lonardo](#) ([FIBP-UDC](#))

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **3 marzo 2020**; annunciato nella seduta n. 198 del 4 marzo 2020.

Classificazione TESEO

CODICE E CODIFICAZIONI , VIOLENZA E MINACCE , GIOVANI , MINORI , SCUOLA , INTERNET

Articoli

REATI (Art.1), PENE DETENTIVE (Art.1), CIRCOSTANZE AGGRAVANTI (Art.1), SOGGETTI DISABILI E HANDICAPPATI (Art.1), EDUCAZIONE (Art.1), INSEGNANTI (Art.1), ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE (Art.1), INDENNITA' DI FUNZIONE (Art.1), GESTIONE E ORGANIZZAZIONE DI IMPRESE (Art.1), PROGRAMMI E PIANI (Art.1), PREVENZIONE DEL CRIMINE (Art.1), AUTONOMIA SCOLASTICA (Art.1), PRESIDII E VICE PRESIDII (Art.1), NORMALIZZAZIONE E STANDARDIZZAZIONE (Art.1)

Relatori

Relatore alle Commissioni riunite per la Commissione 1^a Sen. [Maria Laura Mantovani](#) ([M5S](#)) (dato conto della nomina il 3 giugno 2020) .

Relatore alle Commissioni riunite per la Commissione 2^a Sen. [Grazia D'Angelo](#) ([M5S](#)) (dato conto della nomina il 3 giugno 2020) .

Assegnazione

Assegnato alle commissioni riunite [1^a \(Affari Costituzionali\)](#) e [2^a \(Giustizia\)](#) in sede redigente il 7 aprile 2020. Annuncio nella seduta n. 205 dell'8 aprile 2020.

Pareri delle commissioni 5^a (Bilancio), 7^a (Pubbl. istruzione), 8^a (Lavori pubblici), 12^a (Sanita'), 14^a (Unione europea), Questioni regionali

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 1747

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 1747

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice **LONARDO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 MARZO 2020

Modifiche alla legge 29 maggio 2017, n. 71, in materia di contrasto ai fenomeni del bullismo e del *cyberbullismo*

Onorevoli Senatori. - Il presente disegno di legge si pone l'obiettivo di rafforzare la legge 29 maggio 2017, n. 71, cui va il merito pionieristico di aver orientato l'attenzione, non più solo sociale ma anche finalmente politica, al fenomeno del *cyberbullismo* - ed indirettamente anche a quello del bullismo. L'intervento legislativo in oggetto è volto ad implementare l'efficacia e l'efficienza della legge n. 71 del 2017, definendo e disciplinando il fenomeno in maniera puntuale, estendendone esplicitamente la portata applicativa anche al bullismo e colmandone le lacune normative, così da permettere all'interprete di muoversi all'interno di un impianto legislativo circoscritto e ben definito.

Il lavoro nasce da un'attenta analisi del Documento conclusivo dell'indagine conoscitiva attivata dalla Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, in uno con la relazione al Parlamento 2018 presentata dall'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza, senza mai perdere di vista la quotidianità offerta dalle nostre cronache e l'aderenza con il tessuto sociale.

In particolare, si ricorda come l'espandersi di comportamenti prevaricatori posti in essere attraverso l'utilizzo della rete, ad opera di minori contro altri minori, ed il verificarsi di vicende di cronaca dall'epilogo terribilmente drammatico, abbiano condotto, non più tardi di tre anni fa, il nostro legislatore - sollecitato anche da stimoli europei - verso una presa di coscienza normativa del fenomeno. Così, come detto, il 29 maggio del 2017 veniva introdotta la legge n. 71, contenente disposizioni a tutela dei minori per prevenire e contrastare il cosiddetto *cyberbullismo*. Una legge che definisce una « non fattispecie », cioè cristallizza una condotta, il *cyberbullismo*, senza contemplarne eventuali punizioni. La legge, come noto, non ha creato infatti un nuovo reato, ha piuttosto attuato vari strumenti di prevenzione e repressione, sulla cui effettiva efficacia ed efficienza oggi molto si discute e si dubita fortemente. Ci si domanda, in altri termini, se si stia andando o meno nella giusta direzione. I dati ISTAT, risalenti al 2014 e quindi indiscutibilmente obsoleti per fare il punto, ci consegnano una fotografia del fenomeno troppo datata ed antecedente alla legge n. 71 del 2017. Ma le notizie di cronaca, quelle no, non sono datate e ci raccontano quotidianamente e costantemente la sofferenza dei nostri ragazzi. Storie di angoscia, di paura, di prevaricazione, che non sempre conoscono un lieto fine - e questo dovrebbe allarmarci particolarmente, se consideriamo che il suicidio è la seconda causa di morte tra i nostri giovani. Ancorché l'ISTAT ci dica che questo dato sembrerebbe essere in diminuzione nella misura di un 14 per cento in meno dal 1995 al 2017, aggiunge anche che sono in netto aumento i casi di autolesionismo e comportamento suicidario tra gli adolescenti. All'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma le richieste urgenti in pronto soccorso per ideazione e comportamento suicidario negli ultimi otto anni sono aumentate di venti volte: si è passati dai dodici casi del 2011 ai 237 del 2018. Tra questi anche bambini di dieci-undici anni per autolesionismo e tentato suicidio. Lo scorso anno, sempre in pronto soccorso, sono state effettuate quasi 1.000 consulenze neuropsichiatriche con un aumento del 24 per cento rispetto al 2017. È chiaro che le motivazioni sottese a tali comportamenti debbano considerarsi molteplici e pluridirezionali, ma tra

esse merita attenzione l'invasività e la pervasività dei fenomeni di bullismo e *cyberbullismo* che qui ci occupano, quali espressioni di un malessere dei nostri ragazzi che coinvolge tutta la società, senza distinzione tra classi sociali e pensiero politico. Non a caso tra le « Cinque Priorità » a tutela dell'infanzia e dell'adolescenza indicate dall'Autorità Garante, vi è proprio il contrasto al bullismo ed al *cyberbullismo*, quali fenomeni potenzialmente lesivi, tra l'altro, di molti dei diritti sanciti nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, ratificata dall'Italia ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176.

Ecco, dunque, qualche numero più recente. Nel 2019 sono stati 460 i casi di bullismo con vittime minorenni trattati dalla Polizia postale (52 avevano meno di nove anni), il 18 per cento in più rispetto al 2018, quando i casi trattati sono stati 389, mentre 354 nel 2017. È chiaro che siamo innanzi ad un fenomeno in ascesa, rispetto al quale la legge n. 71 del 2017 non ha sortito gli effetti desiderati. Si ricorda, inoltre, che si sta rappresentando ancora una volta solo una piccola parte del fenomeno, quella emersa, che rappresenta di fatto la punta di un iceberg. Condizione confermata anche da un recente Rapporto sul bullismo nelle scuole, presentata nell'ottobre 2019 dall'Istituto di ricerche economiche e sociali (EURES) - iniziativa di ricerca finanziata dalla regione Lazio, con le risorse del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Solo per citare alcuni dati: oltre il 90 per cento del campione dei ragazzi è risultato coinvolto nel fenomeno a partire dalle scuole primarie e secondarie di primo grado; oltre il 66 per cento sono le vittime; il 37 per cento dei ragazzi ha commesso atti di bullismo o *cyberbullismo* in modo ricorrente o in modo sporadico; il 40 per cento afferma che si tratta di semplici scherzi; il 90 per cento di loro si è trovato coinvolto; la frequenza maggiore degli atti di bullismo avviene in classe o negli ambienti scolastici, tra coetanei e nel « branco » per ben l'80 per cento di loro. Ebbene, nove giovani su dieci coinvolti in episodi di bullismo e la scuola come teatro principale, non sembrano dati confortanti a tre anni dall'operatività della legge in parola.

Da qui la necessità di rivisitarne l'impianto legislativo, trasformandola non solo in uno strumento di prevenzione del fenomeno, ma anche di reale disciplina e contenimento dello stesso.

Tra le principali lacune rinvenibili nel testo originario della legge n. 71 del 2017, che hanno formato sovente oggetto di critica, anche nel corso delle recenti audizioni svoltesi presso la Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza, e sulle quali si è ritenuto di intervenire con il presente disegno di legge, deve menzionarsi l'assenza di una definizione del fenomeno di bullismo. Tale vuoto normativo all'interno del nostro ordinamento non è di poco conto, poiché contribuisce a rendere maggiormente fumosi i confini del fenomeno del bullismo, generando dubbi ed incertezze interpretative, che non sono in alcun modo espressione di una doverosa consapevolezza sociale rispetto ad esso.

E tuttavia il processo di presa di coscienza, individuale e collettivo, è imposto proprio dalla responsabilità che gli adulti esercitano nei confronti dei minori. Processo che trova il suo punto di partenza nell'esatta identificazione e qualificazione del fenomeno del bullismo. Contrastare un problema significa per prima cosa poterlo osservare e l'osservazione di un problema ne richiede una sua nitida perimetrazione. Per tale motivo è apparsa necessaria l'introduzione di una definizione di bullismo, quanto più condivisa possibile, nell'ottica di uniformare linguaggi e significati.

Avuto riguardo, invece, alla definizione di *cyberbullismo*, la stessa è stata oggetto di rivisitazione con il presente disegno di legge, con l'obiettivo di renderla maggiormente snella, ma soprattutto inserendo al suo interno una importante precisazione, che rende la condotta del *cyberbullismo* non completamente sovrapponibile a quella della sua versione *off line*, rappresentata dal bullismo, precisazione sulla quale deve porsi la giusta attenzione. Ci si riferisce alla non necessità dell'elemento della reiterazione, quale elemento costitutivo della condotta, come avviene invece quando si parla di bullismo - come ci insegna la più consolidata dottrina psicologica sul punto, da Dan Olweus in poi, ma anche la giurisprudenza civile formata da diversi anni a questa parte. La reiterazione nel *cyberbullismo* risulta chiaramente *in re ipsa* nell'uso stesso della tecnologia, senza necessità che essa si configuri quale elemento caratterizzante la condotta in senso stretto.

Il disegno di legge contiene, poi, un'importante novità: l'introduzione dei reati di bullismo e *cyberbullismo*. Le condotte, così come descritte, rappresenteranno a tutti gli effetti tipiche fattispecie

penali. Pertanto, al verificarsi degli effetti lesivi delle condotte, e fatte salve le clausole di riserva per gli eventuali più gravi reati, verranno applicate al colpevole le relative sanzioni penali, la cui commisurazione è stata determinata nell'intervallo di pena previsto per gli atti persecutori, ai sensi dell'articolo 612-*bis* del codice penale, quale fattispecie oggi già sovente utilizzata per la punibilità di condotte ascrivibili a colui che si comporta da bullo, anche nella sua versione informatica o telematica che dir si voglia.

La scelta contenuta nel presente disegno di legge volta ad introdurre i reati di bullismo e *cyberbullismo*, rappresenta il frutto di un'analisi ponderata dell'attuale risposta sociale, in alcun modo soddisfacente, come si evince dai numeri richiamati nell'incipit, rispetto alle azioni sino ad oggi messe in campo per prevenire, contrastare e contenere tali fenomeni. Si ricorda, infatti, che l'impianto penale del nostro ordinamento lungi dal doversi considerare alla stregua di un monolite, rappresenta viceversa uno strumento in continuo divenire, capace di evolvere in maniera dialogica con la società, al servizio della quale deve porsi. Sono, quindi, proprio le esigenze sociali a giustificare la sua rivisitazione nel senso della creazione di nuove figure di reato, ove necessarie, piuttosto che dell'abrogazione di fattispecie desuete e superate. Basti pensare, a titolo esemplificativo, alla tipizzazione dell'omicidio stradale, laddove il legislatore ha ritenuto di punire tale condotta con uno strumento giuridico a sé stante, rispetto a quelli messi già a disposizione dal codice penale, ma si pensi anche al più discusso reato di *stalking*, noto al codice penale come « atti persecutori », figura di reato più volte contestata ed avversata, ma alla quale non può non riconoscersi, con il senno di poi, un'importante utilità ed efficienza operativa.

Ebbene, questo è il momento delle Istituzioni responsabili: è necessario arginare il dilagare di un fenomeno più che pervasivo della serenità dei nostri ragazzi. È necessario dare attuazione concreta al contenuto dell'articolo 31 della nostra Costituzione, laddove sancisce il dovere dello Stato di proteggere « (...) l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo ».

È altresì necessario che i ragazzi che pongono in essere comportamenti non pro-sociali, penalmente rilevanti, prendano coscienza del disvalore del loro comportamento, assumendosi le proprie responsabilità e comprendendo che la responsabilità non è solo per qualcosa che si è commesso, ma anzitutto verso qualcuno, colui che è vittima di quei comportamenti troppe volte superficialmente definiti, proprio dai responsabili, come banali « scherzi ».

Diventa quindi importante, tanto a fini preventivi, quanto a fini di contrasto ai fenomeni in oggetto, elaborare una strategia di intervento complessa, che da un lato miri ad utilizzare la tutela penale in maniera efficace ed efficiente, accorpandola in un unico documento normativo, con tutti i vantaggi che ciò comporta per l'attività dell'interprete e, dall'altro lato, miri a promuovere l'attenzione verso l'altrui mondo emotivo.

Da qui l'ulteriore intervento del presente disegno di legge, volto a produrre un auspicato cambiamento culturale, attraverso la promozione dell'educazione emotiva, in tutte le sue espressioni e finalità, dall'utilizzo della comunicazione non violenta, all'apprendimento di strumenti necessari alla gestione del conflitto, in armonia con uno degli obiettivi dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza, ovvero quello di promuovere la mediazione penale quale strumento di giustizia riparativa.

Anche nella futura ottica di favorire, pertanto, la cultura della mediazione, diventa essenziale sviluppare un approccio non violento alla risoluzione dei conflitti, che porti a ridurre l'aggressività attraverso l'ascolto empatico e la comprensione dell'altro, sviluppando in ambito scolastico programmi di educazione civica, di educazione all'affettività ed alle emozioni, nonché sviluppando e potenziando programmi di consapevolezza digitale, destinati tanto ad alunni, quanto ad insegnanti, al fine di rendere bambini e ragazzi cittadini digitali critici e consapevoli.

Un ulteriore aspetto funzionale relativo alla legge n. 71 del 2017 viene ripercorso dal presente disegno di legge, ovvero quello legato alla figura del referente per il *cyberbullismo*, ad oggi contenuta all'interno del comma 3 dell'articolo 4.

Si è, invece, ritenuto di voler dedicare un autonomo articolo a tale referente, indicando normativamente i requisiti e le competenze di base richieste al docente che dovrà ricoprire tale ruolo. Inoltre, al netto delle incombenze di cui il referente si ritrova a farsi normalmente carico, che

chiaramente ne aumentano non di poco l'impegno e la responsabilità professionale, si è voluta inserire la previsione di un'indennità di funzione per l'esercizio della carica, oltre alla normale retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate. Tutto con l'intento di promuovere la figura del referente, conferirgli maggiore dignità e riconoscimento per la presa in carico delle incombenze legate alla delicata gestione dei fenomeni del bullismo e del *cyberbullismo* in ambito scolastico.

Infine, merita un'attenzione particolare l'intervento conclusivo operato sull'impianto normativo della legge n. 71 del 2017: si è ritenuto di introdurre un nuovo articolo in chiusura, rubricato « Sistema di gestione per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del *cyberbullismo* », introducendo per tale via un'azione sistemica ed ispirata a modelli organizzativi di legalità.

L'intenzione è quella di trasporre nel mondo scolastico strumenti normativi già utilizzati con successo in altri campi del nostro ordinamento. *Mutatis mutandis* si pensi ai sistemi di gestione in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, oppure, ancora, in materia di protezione dei dati personali, l'articolo 42 del regolamento (CE) n. 2016/679 del Parlamento europeo, del 27 aprile 2016, o al modello organizzativo di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Vero è che la legislazione italiana negli ultimi anni ha assegnato sempre più spesso valore alla normazione tecnica volontaria, in particolare in settori connessi alla responsabilità delle imprese - ed è innegabile che la scuola abbia assunto ad oggi numerose delle caratteristiche tipiche di un'azienda. L'auspicata novella definisce le misure essenziali che ciascuna struttura rivolta ad utenti di minore età - prima fra tutti chiaramente la scuola - deve rispettare per poter essere qualificata come « scuola antibullismo ». Il sistema di gestione non solo potrà essere applicato dall'istituto scolastico, ma quest'ultimo, laddove adotti un modello conforme al documento UNI/PDR 42:2018 dell'Ente italiano di normazione, potrà decidere anche di ottenere la relativa certificazione di conformità, una certificazione « antibullismo » di matrice normativa e non figlia delle più disparate realtà associative, che pullulano oggi sul nostro territorio.

Come detto, la certificazione, ove richiesta, sarà rilasciata a tutti gli effetti da un ente di certificazione accreditato da un ente riconosciuto ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, anche allo scopo di dimostrare di aver definito un sistema di gestione idoneo ed adeguato, che da un lato, garantisca agli alunni, ma anche agli insegnanti ed ai dirigenti scolastici, un ambiente improntato a *standard* qualitativi più sicuri e sani, e che dall'altro lato, sia utile anche ai fini dell'accertamento di eventuali responsabilità civili, penali e amministrative. Si darà vita, in tale maniera ad una vera e propria *best practice* da esportare anche in altre realtà aggregative che lavorano con soggetti minori, per una completa e sistemica tutela del minore stesso.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Alla legge 29 maggio 2017, n. 71, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. La presente legge si pone l'obiettivo di contrastare i fenomeni del bullismo e del *cyberbullismo* in tutte le loro manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione e tutela nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, attraverso azioni di carattere formativo ed educativo e assicurando l'attuazione degli interventi senza distinzione di età nell'ambito delle istituzioni scolastiche. »;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« 1-bis. Ai fini della presente legge, per "bullismo" si intende qualunque forma intenzionale di prevaricazione, minaccia o molestia attuata mediante condotte reiterate, posta in essere alternativamente o congiuntamente attraverso atti o comportamenti vessatori, violenze fisiche, pressioni psicologiche, istigazione al suicidio o all'autolesionismo, minacce, ricatti, furti, danneggiamenti, offese o derisioni anche aventi a oggetto la razza, la lingua, la religione, l'orientamento sessuale, l'opinione politica, l'aspetto fisico o le condizioni personali e sociali, a danno

di una o più persone »;

3) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Ai fini della presente legge, per "*cyberbullismo*" si intende qualunque forma intenzionale di prevaricazione, minaccia o molestia attuata mediante condotte anche non reiterate, realizzata per via telematica e posta in essere alternativamente o congiuntamente attraverso ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità; alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, nonché la diffusione di contenuti *online* aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore. »;

b) dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

« Art. 1-*bis*. - (*Sanzioni penali*) - 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, se gli atti di bullismo descritti all'articolo 1, comma 1-*bis*, sono tali da cagionare nella vittima un perdurante e grave stato di ansia e di paura, o la pongono in una grave condizione di isolamento o di emarginazione, il colpevole è punito con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, se gli atti di *cyberbullismo* descritti all'articolo 1, comma 2, sono tali da cagionare nella vittima un perdurante e grave stato di ansia e di paura, o la pongono in una condizione di isolamento o emarginazione, il colpevole è punito con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi.

3. La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore o di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata, o se è commesso da più persone.

4. Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale.

5. Con la sentenza definitiva di condanna è sempre disposta la confisca degli strumenti informatici e telematici utilizzati per commettere il reato. »;

c) all'articolo 2, comma 1, dopo le parole: « relativo URL (*Uniform resource locator*), » sono inserite le seguenti: « non siano punibili a norma dell'articolo 1-*bis*, comma 2, della presente legge o »;

d) all'articolo 3:

1) al comma 1, dopo le parole: « il tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del » sono inserite le seguenti: « bullismo e del »;

2) al comma 2, dopo le parole: « un piano di azione integrato per il contrasto e la prevenzione del » sono inserite le seguenti: « bullismo e del »;

3) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Il piano di cui al comma 2 stabilisce, altresì, le iniziative di informazione e di prevenzione dei fenomeni del bullismo e del *cyberbullismo* rivolte ai cittadini, coinvolgendo primariamente i servizi socio-educativi presenti sul territorio in sinergia con le scuole. »;

4) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Nell'ambito del piano di cui al comma 2 la Presidenza del Consiglio dei ministri, in collaborazione con i Ministeri dell'istruzione e dell'università e della ricerca e con l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, predispose, nei limiti delle risorse di cui al comma 7, primo periodo, periodiche campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sui fenomeni del bullismo e del *cyberbullismo*, avvalendosi dei principali media, nonché degli organi di comunicazione e di stampa e di soggetti privati. »;

5) al comma 6, dopo le parole: « attività svolte dal tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto » sono inserite le seguenti: « del bullismo e »;

e) all'articolo 4:

1) al comma 1, dopo le parole: « dalla data di entrata in vigore della presente legge adotta linee di orientamento » sono inserite le seguenti: « recanti le procedure » e dopo le parole: « per la prevenzione e il contrasto » sono inserite le seguenti: « del bullismo e »;

- 2) al comma 2, dopo le parole: « all'interno dell'istituto scolastico in attività di *peer education*, nella prevenzione e nel contrasto » sono inserite le seguenti: « del bullismo e »;
- 3) il comma 3 è abrogato;
- 4) al comma 4, dopo le parole: « per promuovere sul territorio azioni integrate di contrasto » sono inserite le seguenti: « del bullismo e »;
- 5) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
« 4-bis. Nell'ambito dell'attività formativa di cui al comma 4, necessaria a fini di prevenzione e contrasto dei fenomeni del bullismo e del *cyberbullismo*, gli istituti scolastici di ogni ordine e grado danno particolare rilievo a progetti formativi che mirino ad implementare l'alfabetizzazione emotiva. Avuto riguardo all'alfabetizzazione emotiva e al conseguente sviluppo dell'intelligenza emotiva, l'attività formativa è rivolta sia agli insegnanti che agli alunni, con previsione del coinvolgimento delle famiglie. La formazione ha come finalità lo sviluppo delle attitudini personali volte a consentire il riconoscimento dei propri ed altrui sentimenti, la capacità di gestire lo stress, la rabbia e l'impulsività, anche attraverso la valorizzazione di atteggiamenti pro-sociali, empatici e compassionevoli, tali da favorire l'aggregazione ed evitare comportamenti escludenti. Sono favorite attività volte all'apprendimento della gestione dei conflitti e della mediazione, nonché volte alla consapevolezza linguistica e comunicativa, al fine di evitare l'utilizzo di un linguaggio offensivo, in favore di piani di comunicazione empatica e non violenta. I moduli formativi hanno la finalità di garantire agli alunni e agli insegnanti la migliore condizione di apprendimento possibile, prediligendo una personalizzazione dell'educazione scolastica. »;
- 6) al comma 6, dopo le parole: « specifici progetti personalizzati volti a sostenere i minori vittime di atti » sono inserite le seguenti: « di bullismo e »;
- f) dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:
« Art. 4-bis. - (*Referente antibullismo dell'istituto scolastico*) - 1. Ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia, individua fra i docenti un referente antibullismo.
2. Il referente antibullismo collabora con il dirigente scolastico e con gli organi della scuola nel coordinare tutte le iniziative dirette alla prevenzione e al contrasto del bullismo, in particolare fornendo supporto nella definizione e nell'applicazione del sistema di gestione per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del *cyberbullismo* di cui all'articolo 7-bis.
3. Il referente antibullismo è individuato tra i docenti con almeno tre anni di anzianità di servizio nell'istituto scolastico.
4. Il referente antibullismo deve aver frequentato almeno un corso di formazione di di quaranta ore in materia di prevenzione e contrasto del bullismo e del *cyberbullismo*, acquisendo altresì le competenze di cui al comma 4-bis dell'articolo 4, e deve partecipare ogni anno ad attività di aggiornamento professionale nei medesimi ambiti per almeno dieci ore.
5. Il referente antibullismo percepisce un'indennità di funzione per l'esercizio della carica, oltre alla normale retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate per l'esercizio della carica medesima.
»;
- g) all'articolo 5:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
« 1. Salvo che il fatto costituisca reato, il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cui all'articolo 1, applica le misure e le procedure previste dall'articolo 7-bis. Egli inoltre informa tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti e promuove adeguate iniziative di carattere educativo. »;
- 2) al comma 2, dopo le parole: « corresponsabilità di cui all'articolo 5-bis del citato decreto n. 249 del 1998 sono integrati » sono inserite le seguenti: « dalle misure e procedure previste dall'articolo 7-bis » e dopo le parole: « con specifici riferimenti a condotte » sono inserite le seguenti: « di bullismo e »;
- h) all'articolo 6, comma 2, dopo le parole: « dell'utilizzo della rete *internet* e alla prevenzione e al

contrasto » sono inserite le seguenti: « del bullismo e »;

i) all'articolo 7, comma 1, dopo le parole: « è presentata denuncia per taluno dei reati di cui » sono inserite le seguenti: « alla presente legge, » e dopo le parole: « di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, commessi, » è inserita la seguente: « anche »;

l) dopo l'articolo 7 è aggiunto il seguente:

« Art. 7-bis. - (Sistema di gestione per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo) -
1. Ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia e a cura del dirigente scolastico, definisce un sistema di gestione idoneo alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni di bullismo e di cyberbullismo, attraverso l'adozione delle seguenti misure:

a) predisposizione di un piano scritto della vigilanza all'interno degli ambienti della scuola in grado di garantire il costante e corretto controllo e la vigilanza sui minori, anche in relazione alle diverse fasce di età;

b) predisposizione e aggiornamento annuale di un documento di valutazione dei rischi di bullismo e di cyberbullismo, tenendo conto dei risultati di una preliminare analisi del contesto di riferimento, del territorio in cui opera l'istituto scolastico, della tipologia di utenza, della fascia d'età degli alunni, delle statistiche dell'ultimo periodo riferite a fatti di bullismo e di cyberbullismo;

c) definizione, per ogni anno scolastico, di linee guida e di un piano di prevenzione dei fenomeni di bullismo e di cyberbullismo coerente con i risultati della valutazione dei rischi, nel quale siano descritte le azioni che si intendono adottare, le figure responsabili e i criteri per la successiva verifica dell'efficacia di tali azioni;

d) definizione di un sistema sanzionatorio che preveda adeguate regole di comportamento e relative sanzioni verso gli alunni che commettano atti di bullismo e di cyberbullismo non punibili ai sensi dell'articolo 1-bis, in conformità con quanto previsto dall'articolo 5, comma 2;

e) definizione di una procedura per l'individuazione e la gestione delle criticità, diretta a consentire a tutti gli interessati, compresi gli alunni e i loro familiari, la possibilità di segnalare, anche in forma riservata, eventuali atti di bullismo e di cyberbullismo, nonché a monitorare le misure attuate per prevenire e gestire le criticità;

f) nomina di una commissione antibullismo dell'istituto scolastico, con funzioni di proposta e di consultazione, la cui composizione, definita dal regolamento scolastico, deve comprendere: il dirigente scolastico, una rappresentanza del personale docente, il referente antibullismo di cui all'articolo 4-bis, una rappresentanza dei genitori e, a partire dalla scuola secondaria di primo grado, una rappresentanza degli alunni;

g) adozione per ogni anno scolastico di un piano di formazione in materia di bullismo e di cyberbullismo che garantisca la formazione, l'aggiornamento, il coinvolgimento e la sensibilizzazione di tutte le componenti scolastiche, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 4, comma 4-bis.

2. Il sistema di gestione si intende validamente adottato da parte del dirigente scolastico se conforme alla prassi di riferimento UNI/PdR 42:2018 elaborata dall'Ente italiano di normazione (UNI), contenente le linee guida per il sistema di gestione per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo.

3. L'istituto scolastico che adotta un sistema di gestione conforme alle linee guida di cui al comma 2 del presente articolo può ottenere una certificazione di conformità rilasciata da un organismo di certificazione accreditato da un ente riconosciuto ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008.

4. Gli uffici scolastici regionali, in conformità con quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, promuovono la pubblicazione di bandi per il finanziamento di progetti diretti all'applicazione da parte di singole scuole o reti di scuole delle linee guida di cui al comma 2 e al conseguimento della relativa certificazione da parte di un ente accreditato. »;

m) al titolo, le parole: « del fenomeno del cyberbullismo » sono sostituite dalle seguenti: « dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo ».

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 1747
XVIII Legislatura

Modifiche alla legge 29 maggio 2017, n. 71, in materia di contrasto ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo

Titolo breve: *Bullismo*

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta

1^a (Affari Costituzionali) e 2^a (Giustizia) in sede redigente

[N. 8 \(pom.\)](#)

3 giugno 2020

[N. 3 \(pom.\)](#)

1 luglio 2020

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

[N. 5 \(ant.\)](#)

19 novembre 2020

Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi

1^a (Affari Costituzionali) e 2^a (Giustizia) (sui lavori della Commissione)

[N. 13 \(ant.\)](#)

16 dicembre 2020

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 1[^] (Affari Costituzionali) e 2[^] (Giustizia)

1.3.2.1.1. 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) - Seduta n. 8 (pom.) del 03/06/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 1ª e 2ª RIUNITE
1ª (Affari Costituzionali)
2ª (Giustizia)
MERCOLEDÌ 3 GIUGNO 2020
8ª Seduta

Presidenza del Presidente della 2ª Commissione
[OSTELLARI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferraresi.

La seduta inizia alle ore 14,40.

IN SEDE REFERENTE

(255) CALIENDO ed altri. - Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative nonché di assunzione di incarichi di governo nazionale e negli enti territoriali. Modifiche alla disciplina in materia di astensione e ricusazione dei giudici

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 15 gennaio 2020.

La senatrice [D'ANGELO](#) (M5S) annuncia di essere a conoscenza di una iniziativa legislativa ministeriale riguardante la materia in oggetto; chiede pertanto la sospensione della trattazione del disegno di legge.

Il senatore [CALIENDO](#) (FIBP-UDC) si oppone ritenendo invece necessario andare avanti, in attesa del disegno di legge ministeriale, per poi disporre in un secondo momento l'eventuale riunione dei due disegni di legge relativi al medesimo argomento.

Il presidente [OSTELLARI](#) ritiene inopportuna la sospensione, dal momento che agli atti non risulta ufficialmente alcun disegno di legge di iniziativa ministeriale; invita pertanto i Gruppi a concordare un termine per gli emendamenti, sul quale invitare la Commissione a pronunciarsi in una prossima seduta.

Il senatore [MIRABELLI](#) (PD) non condivide la necessità che s'individuino da subito un termine per la fissazione degli emendamenti visto l'imminente arrivo del disegno di legge governativo annunciato dal ministro Bonafede.

Il senatore [VITALI](#) (*FIBP-UDC*) non comprende le ragioni di un eventuale rinvio dell'esame del disegno di legge in titolo. Sebbene il provvedimento annunciato dal Governo affronti la questione degli incarichi politici dei magistrati, l'*iter* del disegno di legge di cui il senatore Caliendo è primo firmatario è già in fase avanzata di esame.

Il senatore [GRASSO](#) (*Misto-LeU*) insiste perché si rinvi la trattazione per consentire a tutti di avere maggior tempo per approfondire una materia tanto complessa e, nelle more, attendere l'eventuale arrivo del disegno di legge governativo già annunciato dal Ministro.

Il senatore [PAGANO](#) (*FIBP-UDC*) esprime una netta contrarietà sull'ipotesi di sospendere l'esame del disegno di legge in titolo in attesa che il Governo presenti una propria proposta, poiché in questo modo il Parlamento rinuncerebbe alle proprie prerogative. Concorda, invece, sulla possibilità di ampliare i tempi della discussione, per consentire una riflessione più approfondita sul tema. Qualora nel frattempo dovesse pervenire il provvedimento annunciato dal Ministro della giustizia, si potrà tenerne conto nel seguito dell'esame.

Il [PRESIDENTE](#) propone di mantenere aperta la fase della discussione generale, senza che questo possa ostare ad una prima indicazione in termine di ordine dei lavori: invita i senatori a depositare gli emendamenti entro le ore 12 di venerdì 19 giugno 2020, fermo restando che sarà comunque lasciato il tempo necessario per approfondire la materia a chi ancora non lo abbia fatto, consentendogli di intervenire nella seduta che dovrebbe tenersi nella prossima settimana.

La Commissione concorda.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

[\(1075\) CRUCIOLI](#). - *Soppressione dei tribunali regionali e del Tribunale superiore delle acque pubbliche*

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 15 gennaio.

Il [PRESIDENTE](#), facendo presente che non tutti i soggetti individuati dai Gruppi hanno ancora fatto pervenire loro contributi istruttori, si riserva di sollecitare i restanti, valutando eventualmente la reviviscenza dell'ipotesi delle audizioni se non dovesse essere data risposta entro martedì prossimo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

[\(1690\) Deputati DORI ed altri](#). - *Modifiche al codice penale, alla legge 29 maggio 2017, n. 71, e al regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, in materia di prevenzione e contrasto del fenomeno del bullismo e di misure rieducative dei minori*, approvato dalla Camera dei deputati

[\(1180\) Daniela DONNO ed altri](#). - *Modifiche alla legge 29 maggio 2017, n. 71, recante disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo*

[\(1275\) BALBONI ed altri](#). - *Introduzione dell'articolo 612-quater del codice penale concernente il reato di bullismo*

[\(1692\) PILLON ed altri](#). - *Disposizioni per il contrasto della diffusione di bullismo, cyberbullismo,*

pornografia e violenza tra i minori

(1743) Licia RONZULLI. - Modifiche alla legge 29 maggio 2017, n. 71, e altre disposizioni per il contrasto dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo

(1747) Alessandrina LONARDO. - Modifiche alla legge 29 maggio 2017, n. 71, in materia di contrasto ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo

(Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 1690 e 1743, congiunzione con la discussione dei disegni di legge nn. 1180, 1275, 1692 e 1747 e rinvio)

Prosegue la discussione congiunta, sospesa nella seduta del 3 marzo.

La senatrice [D'ANGELO](#) (M5S), relatrice per la 2a Commissione, illustra i disegni di legge in titolo, assegnati in sede redigente alle Commissioni riunite 1a e 2a, che recano misure per il contrasto del fenomeno del bullismo.

Il disegno di legge n. 1180, di iniziativa della senatrice Donno ed altri (M5S), si compone di due articoli. L'articolo 1 apporta una serie di modifiche alla normativa contenuta nella legge 29 maggio 2017, n. 71, in materia di contrasto e prevenzione del cyberbullismo. Più nel dettaglio la disposizione interviene sull'articolo 1 della legge n. 71 estendendone il campo d'applicazione anche alla prevenzione e contrasto del bullismo e introducendovi una puntuale definizione di questo fenomeno. Il disegno di legge riscrive poi l'articolo 3 della legge n. 71, modificando la composizione del tavolo tecnico chiamato ad elaborare il piano di azione integrato, il cui ambito di applicazione è esteso anche al contrasto e alla prevenzione del bullismo. Si prevedono inoltre iniziative di informazione e di prevenzione dei fenomeni del bullismo e del *cyberbullismo* rivolte ai cittadini, con il coinvolgimento dei servizi socio-educativi presenti sul territorio in sinergia con le scuole. L'articolo 2, infine, nelle more dell'adozione del piano di azione integrato predisposto dal tavolo tecnico, prevede, come norma transitoria, l'applicazione delle disposizioni di quanto attualmente previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'ottobre 2017 recante il piano di azione integrato per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo.

Il disegno di legge n. 1275, di iniziativa del senatore Balboni e altri (Fdi), introduce, nel codice penale, il nuovo articolo 612-*quater*, rubricato "*Bullismo*". La disposizione punisce, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, con condotte reiterate, mediante violenza, minaccia, atti ingiuriosi o diffamatori o comunque mediante ogni altro atto idoneo ad intimidire taluno, pone una persona in stato di grave soggezione psicologica tale da escluderlo dal contesto sociale. Con riguardo alla procedibilità, si stabilisce che il delitto sia punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. L'articolo 612-*quater* prevede poi una circostanza aggravante speciale, per la quale si prevede un aumento di pena fino alla metà, nel caso in cui il fatto è commesso da due o più persone riunite o in danno di un minore o di una persona con disabilità, o di una donna in stato di gravidanza. Nelle ipotesi aggravate il reato è procedibile d'ufficio.

Il disegno di legge n. 1692, di iniziativa del senatore Pillon e altri, recepisce una parte degli esiti dell'indagine conoscitiva sulle tematiche del bullismo e del cyberbullismo svolta, in questa legislatura, dalla Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza. Nel merito il disegno di legge si compone di tre articoli. Più nel dettaglio l'articolo 1 modifica la legge n. 71 del 2017 sul cyberbullismo, prevedendo un più incisivo coinvolgimento delle famiglie nell'attività di prevenzione del fenomeno. L'articolo 2 impone agli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche di prevedere, gratuitamente, fra i servizi preattivati e disattivabili solo su richiesta dell'utenza, l'attivazione di filtri, blocchi alla navigazione e di altri sistemi di *parental control*. L'articolo 3 infine prevede l'obbligatorio inserimento, nelle clausole contrattuali con gli operatori telefonici, di un richiamo alla responsabilità genitoriale nel caso di condotte illecite poste in essere in rete dai minori. Si vuole in tal modo - prevedendo peraltro l'espressa approvazione per iscritto di tali clausole - «responsabilizzare» maggiormente i genitori, che acquistano *devices* che sono dati in uso ai propri figli.

Il disegno di legge n. 1747, d'iniziativa della senatrice Lonardo, infine, si compone di un unico articolo, il quale apporta una serie di modifiche alla legge n. 71 del 2017 in materia di cyberbullismo. In primo luogo il disegno di legge amplia l'ambito oggettivo di applicazione della legge n. 71 del 2017, anche il fenomeno del bullismo, del quale, peraltro, inserisce una puntuale definizione. Il disegno di legge poi introduce sanzioni penali per le condotte nelle quali si sostanzia il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo. Al verificarsi degli effetti lesivi delle condotte, e fatte salve le clausole di riserva per gli eventuali più gravi reati, si prevede l'applicazione al colpevole della pena della reclusione da un anno a sei anni e sei mesi. E' previsto poi un aumento di pena (fino alla metà), nei casi in cui il fatto è commesso a danno di un minore, o di una persona con disabilità ovvero con armi o da persona travisata o da più persone. Il reato è punibile a querela della persona offesa. E nei casi di condanna definitiva è sempre disposta la confisca degli strumenti informatici e telematici utilizzati per commettere il reato. Il disegno di legge modifica poi la disciplina relativa al tavolo tecnico e al piano di azione integrato per il contrasto e la prevenzione del cyberbullismo, ricomprendendovi anche il fenomeno del bullismo. La proposta prevede infine puntuali interventi finalizzati a rafforzare le iniziative formative per il contrasto e la prevenzione dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo. Si prevede in particolare che gli istituti scolastici di ogni ordine e grado diano particolare rilievo a progetti formativi volti ad implementare l'alfabetizzazione emotiva. Tale attività formativa, rivolta sia agli insegnanti che agli alunni, con il coinvolgimento delle famiglie, deve avere come finalità lo sviluppo delle attitudini personali volte a consentire il riconoscimento dei propri ed altrui sentimenti, la capacità di gestire lo stress, la rabbia e l'impulsività, anche attraverso la valorizzazione di atteggiamenti pro-sociali, empatici e compassionevoli, tali da favorire l'aggregazione ed evitare comportamenti escludenti. Il disegno di legge interviene, inoltre, sulla disciplina del referente per il cyberbullismo al fine di conferirgli maggiore dignità e riconoscimento per la presa in carico delle incombenze legate alla delicata gestione dei fenomeni del bullismo e del *cyberbullismo* in ambito scolastico. Alla figura del referente il provvedimento riserva un autonomo articolo, nel quale sono disciplinati i requisiti e le competenze di base richieste al docente che dovrà ricoprire tale ruolo. Al referente è inoltre riconosciuta una indennità di funzione per l'esercizio della carica. Infine, il disegno di legge introduce nella legge n. 71 un nuovo articolo in chiusura, rubricato «Sistema di Gestione per la prevenzione ed il contrasto del bullismo e del *cyberbullismo* ». Si prevede in particolare che ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia e a cura del dirigente scolastico, debba definire un sistema di gestione idoneo alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni di bullismo e di *cyberbullismo*, attraverso l'adozione delle seguenti misure: la predisposizione di un piano scritto della vigilanza all'interno degli ambienti della scuola in grado di garantire il costante e corretto controllo e la vigilanza sui minori, anche in relazione alle diverse fasce di età; la predisposizione e l'aggiornamento annuale di un documento di valutazione dei rischi di bullismo e di *cyberbullismo*, tenendo conto dei risultati di una preliminare analisi del contesto di riferimento, del territorio in cui opera l'istituto scolastico, della tipologia di utenza, della fascia d'età degli alunni, delle statistiche dell'ultimo periodo riferite a fatti di bullismo e di *cyberbullismo*; la definizione, per ogni anno scolastico, di linee guida e di un piano di prevenzione dei fenomeni di bullismo e di *cyberbullismo* coerente con i risultati della valutazione dei rischi, nel quale siano descritte le azioni che si intendono adottare, le figure responsabili e i criteri per la successiva verifica dell'efficacia di tali azioni; la definizione di un sistema sanzionatorio che preveda adeguate regole di comportamento e relative sanzioni verso gli alunni che commettano atti di bullismo e di *cyberbullismo*; la definizione di una procedura per l'individuazione e la gestione delle criticità, diretta a consentire a tutti gli interessati, compresi gli alunni e i loro familiari, la possibilità di segnalare, anche in forma riservata, eventuali atti di bullismo e di *cyberbullismo*, nonché a monitorare le misure attuate per prevenire e gestire le criticità; la nomina di una commissione antibullismo dell'istituto scolastico, con funzioni di proposta e di consultazione, la cui composizione, definita dal regolamento scolastico, deve comprendere: il dirigente scolastico, una rappresentanza del personale docente, il referente antibullismo, una rappresentanza dei genitori e, a partire dalla scuola secondaria di primo grado, una rappresentanza degli alunni; ed infine l'adozione per ogni anno scolastico di un piano di formazione in materia di bullismo e di *cyberbullismo* che

garantisca la formazione, l'aggiornamento, il coinvolgimento e la sensibilizzazione di tutte le componenti scolastiche.

La senatrice [MANTOVANI](#) (M5S), relatrice per la 1a Commissione, illustra i provvedimenti in titolo soffermandosi sulle parti di competenza della Commissione affari costituzionali.

Il disegno di legge n. 1180, a prima firma della senatrice Donno e originariamente assegnato alla sola 1a Commissione, interviene sulla legge n. 71 del 2017 in materia di cyberbullismo, estendendone l'ambito di applicazione anche al fenomeno del bullismo.

A tal fine è modificato il titolo stesso della legge ed è prevista l'istituzione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di un tavolo tecnico che, rispetto a quello attualmente vigente, comprende anche la prevenzione e il contrasto al bullismo. Il tavolo tecnico, coordinato dal Ministero dell'istruzione, redige un piano di azione integrato e realizza un sistema di raccolta di dati finalizzato al monitoraggio dell'evoluzione dei fenomeni e al controllo dei contenuti per la tutela dei minori. Il piano è integrato con il codice di coregolamentazione per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, al quale devono attenersi gli operatori che forniscono servizi di *social networking* e gli altri operatori della rete internet. Il piano stabilisce, altresì, le iniziative di informazione e di prevenzione dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo rivolte ai cittadini, coinvolgendo primariamente i servizi socio-educativi presenti sul territorio in sinergia con le scuole.

La proposta prevede inoltre che il Ministro dell'istruzione trasmetta alle Camere, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sugli esiti delle attività svolte dal tavolo tecnico.

Nelle more dell'adozione del piano di azione integrato così predisposto, si prevede, come norma transitoria, l'applicazione delle disposizioni di quanto attualmente previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 ottobre 2017.

Il disegno di legge n. 1275, di iniziativa del senatore Balboni e altri, introduce, nel codice penale, il nuovo articolo 612-*quater*, concernente il reato di bullismo. Poiché tale proposta era stata originariamente assegnata alla sola Commissione giustizia, rinvia all'illustrazione della relatrice D'Angelo.

Il disegno di legge n. 1692, a prima firma del senatore Pillon, recepisce una parte degli esiti dell'indagine conoscitiva sulle tematiche del bullismo e del cyberbullismo svolta, in questa legislatura, dalla Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza. Nel merito il disegno di legge si compone di tre articoli.

Nell'ambito dei profili di competenza della 1a Commissione, segnala in particolare i primi due articoli: l'articolo 1 modifica la legge n. 71 del 2017, prevedendo un più incisivo coinvolgimento delle famiglie nell'attività di prevenzione del fenomeno; l'articolo 2 impone agli operatori di telefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettroniche di prevedere, gratuitamente, fra i servizi preattivati e disattivabili solo su richiesta dell'utenza, l'attivazione di filtri, blocchi alla navigazione e di altri sistemi di *parental control*.

Infine, il disegno di legge n. 1747, d'iniziativa della senatrice Lonardo, si compone di un unico articolo, il quale apporta una serie di modifiche alla legge n. 71 del 2017. In primo luogo, il disegno di legge amplia l'ambito oggettivo di applicazione della legge n. 71 del 2017 anche al fenomeno del bullismo, del quale, peraltro, inserisce una puntuale definizione. Inoltre, il testo modifica la disciplina relativa al tavolo tecnico e al piano di azione integrato per il contrasto e la prevenzione del cyberbullismo, ricomprendendovi anche il fenomeno del bullismo. La proposta prevede infine puntuali interventi finalizzati a rafforzare le iniziative formative per il contrasto e la prevenzione dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo. Si prevede in particolare che gli istituti scolastici di ogni ordine e grado diano particolare rilievo a progetti formativi volti a implementare l'alfabetizzazione emotiva. Tale attività formativa, rivolta sia agli insegnanti che agli alunni, con il coinvolgimento delle famiglie, deve avere come finalità lo sviluppo delle attitudini personali volte a consentire il riconoscimento dei propri e altrui sentimenti, la capacità di gestire lo stress, la rabbia e l'impulsività, anche attraverso la valorizzazione di atteggiamenti pro-sociali, empatici e compassionevoli, tali da favorire l'aggregazione ed evitare comportamenti escludenti.

Il disegno di legge interviene, inoltre, sulla disciplina del referente per il cyberbullismo al fine di conferirgli maggiore dignità e riconoscimento per la presa in carico delle incombenze legate alla delicata gestione dei fenomeni del bullismo e del cyberbullismo in ambito scolastico. Alla figura del referente il provvedimento riserva un autonomo articolo, nel quale sono disciplinati i requisiti e le competenze di base richieste al docente che dovrà ricoprire tale ruolo. Al referente è inoltre riconosciuta una indennità di funzione per l'esercizio della carica.

Infine, il disegno di legge introduce nella legge n. 71 un nuovo articolo in chiusura, rubricato «Sistema di Gestione per la prevenzione ed il contrasto del bullismo e del cyberbullismo». Si prevede in particolare che ogni istituto scolastico, nell'ambito della propria autonomia e a cura del dirigente scolastico, debba definire un sistema di gestione idoneo alla prevenzione e al contrasto dei fenomeni di bullismo e di cyberbullismo, attraverso l'adozione delle seguenti misure: la predisposizione di un piano scritto della vigilanza all'interno degli ambienti della scuola in grado di garantire il costante e corretto controllo e la vigilanza sui minori, anche in relazione alle diverse fasce di età; la predisposizione e l'aggiornamento annuale di un documento di valutazione dei rischi di bullismo e di cyberbullismo, tenendo conto dei risultati di una preliminare analisi del contesto di riferimento, del territorio in cui opera l'istituto scolastico, della tipologia di utenza, della fascia d'età degli alunni, delle statistiche dell'ultimo periodo riferite a fatti di bullismo e di cyberbullismo; la definizione, per ogni anno scolastico, di linee guida e di un piano di prevenzione dei fenomeni di bullismo e di cyberbullismo coerente con i risultati della valutazione dei rischi, nel quale siano descritte le azioni che si intendono adottare, le figure responsabili e i criteri per la successiva verifica dell'efficacia di tali azioni; la definizione di un sistema sanzionatorio che preveda adeguate regole di comportamento e relative sanzioni verso gli alunni che commettano atti di bullismo e di cyberbullismo; la definizione di una procedura per l'individuazione e la gestione delle criticità, diretta a consentire a tutti gli interessati, compresi gli alunni e i loro familiari, la possibilità di segnalare, anche in forma riservata, eventuali atti di bullismo e di cyberbullismo, nonché a monitorare le misure attuate per prevenire e gestire le criticità; la nomina di una commissione antibullismo dell'istituto scolastico, con funzioni di proposta e di consultazione, la cui composizione, definita dal regolamento scolastico, deve comprendere: il dirigente scolastico, una rappresentanza del personale docente, il referente antibullismo, una rappresentanza dei genitori e, a partire dalla scuola secondaria di primo grado, una rappresentanza degli alunni; l'adozione per ogni anno scolastico di un piano di formazione in materia di bullismo e di cyberbullismo che garantisca la formazione, l'aggiornamento, il coinvolgimento e la sensibilizzazione di tutte le componenti scolastiche.

Data la complessità dell'argomento, ritiene opportuno svolgere un ciclo di audizioni.

Il [PRESIDENTE](#) propone la congiunzione dei disegni di legge testé illustrati con i disegni di legge nn. 1690 e 1743 riguardanti la stessa materia.

La Commissione concorda.

La senatrice [D'ANGELO](#) (M5S) richiede di procedere ad un ciclo di audizioni per approfondire la materia e chiede altresì l'acquisizione dei lavori della commissione infanzia sull'argomento.

Il [PRESIDENTE](#) propone come termine per l'indicazione degli auditi martedì 9 giugno alle ore 14,30.

La Commissione concorda

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 14,55.

1.3.2.1.2. 1^a (Affari Costituzionali) e 2^a (Giustizia) - Seduta n. 3 (pom.) del 01/07/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 1^a e 2^a RIUNITE

1^a (Affari Costituzionali)

2^a (Giustizia)

Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 3

MERCOLEDÌ 1° LUGLIO 2020

Presidenza del Vice Presidente della 2^a Commissione

[BALBONI](#)

Orario: dalle ore 16,10 alle ore 18,20

*AUDIZIONE INFORMALE DI ESPERTI E ASSOCIAZIONI INTERVENUTI IN
VIDEOCONFERENZA, NELL'AMBITO DELLA DISCUSSIONE DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 1690,
1180, 1275, 1692, 1743 E 1747*

1.3.2.1.3. 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) - Seduta n. 5 (ant.) del 19/11/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 1ª e 2ª RIUNITE

1ª (Affari Costituzionali)

2ª (Giustizia)

Uffici di Presidenza integrati dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 5

GIOVEDÌ 19 NOVEMBRE 2020

Presidenza del Vice Presidente della 1ª Commissione

GARRUTI

Orario: dalle ore 10,50 alle ore 12

*AUDIZIONI INFORMALI IN VIDEOCONFERENZA SUI DISEGNI DI LEGGE NN. 1690 E
CONNESSI (BULLISMO)*

1.3.2.1.4. 1ª (Affari Costituzionali) e 2ª (Giustizia) - Seduta n. 13 (ant.) del 16/12/2020

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

COMMISSIONI 1ª e 2ª RIUNITE
1ª (Affari Costituzionali)
2ª (Giustizia)
MERCOLEDÌ 16 DICEMBRE 2020
13ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente della 1ª Commissione
[PARRINI](#)
indi del Vice Presidente della 1ª Commissione
[GARRUTI](#)

Interviene il vice ministro dell'interno Mauri.

La seduta inizia alle ore 8,55.

IN SEDE REFERENTE

(2040) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, recante disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonché misure in materia di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 14 dicembre.

Il presidente [PARRINI](#) comunica che al termine delle audizioni informali che si sono svolte in relazione al provvedimento all'esame, nelle riunioni degli Uffici di Presidenza riuniti alcuni dei soggetti invitati hanno depositato della documentazione, che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione.

Propone, alla luce del nuovo calendario dei lavori dell'Assemblea, che prevede l'inizio dell'esame del disegno di legge in titolo a partire da domani, giovedì 17 dicembre, di avviare la discussione generale e concluderla nella seduta già convocata per le ore 13 di oggi, fissando fin d'ora - qualora vi fosse il consenso unanime di tutti i Gruppi - il termine per la presentazione di emendamenti. In questo modo, considerati i tempi molto ristretti a disposizione per l'esame in sede referente, si potrebbe tentare di esaminare e votare le proposte di modifica eventualmente proseguendo i lavori a oltranza.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (L-SP-PSd'Az) precisa che nella seduta dell'Assemblea convocata per le ore

9,30 di domani è prevista solo la discussione sulle questioni pregiudiziali in ordine al disegno di legge, e non è fissato un orario per l'esame del disegno di legge stesso. Pertanto, per quanto i tempi siano ristretti, data l'imminente scadenza del provvedimento, non ritiene indispensabile completare l'esame in sede referente entro la mattina di domani, e ritiene perciò che vi sia la possibilità di fissare il termine per gli emendamenti alla conclusione della discussione generale, come previsto dal Regolamento.

Il presidente [PARRINI](#), preso atto del dissenso del Gruppo della Lega, comunica che saranno applicate in modo stringente le regole procedurali, senza tener conto della particolare ristrettezza dei tempi a disposizione per l'esame del provvedimento.

La seduta, sospesa alle ore 9,05, riprende alle ore 9,15.

Il senatore [CALDEROLI](#) (*L-SP-PSd'Az*), nel concordare con le osservazioni del senatore Augussori, ribadisce che nella seduta di domani mattina l'Assemblea dovrà deliberare sulle questioni pregiudiziali proposte ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento, per cui non è necessario che si sia già concluso l'esame in sede referente, con il conferimento del mandato al relatore. Considerato che la scadenza del decreto-legge è prevista per la mezzanotte di sabato 19 dicembre, ritiene che il Regolamento del Senato lasci margini sufficienti per la conversione in legge del provvedimento. Illustra, quindi, una proposta di questione pregiudiziale, in quanto il testo del decreto - a suo avviso - presenta numerose criticità.

In primo luogo, sottolinea la mancanza di omogeneità della materia, come risulta peraltro già dal titolo del provvedimento. Allo stesso tempo, l'ampiezza e varietà dei temi trattati giustifica l'assegnazione del disegno di legge alle Commissioni riunite, nonostante le motivazioni in senso contrario argomentate nelle sedute della Commissione affari costituzionali su questo aspetto.

Ricorda, inoltre, che il provvedimento reca anche modifiche al decreto-legge n. 53 del 2019, che il Presidente della Camera dei deputati aveva assegnato in sede referente alle Commissioni affari costituzionali e giustizia. Del resto, anche i rilievi proposti dal Presidente della Repubblica, in sede di promulgazione della legge di conversione del decreto-legge n. 53 del 2019, nella lettera inviata contestualmente inviata ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati, nonché al Presidente del Consiglio dei ministri, avevano evidenziato criticità relativamente alle sanzioni introdotte per la violazione del divieto di ingresso nelle acque territoriali, materia che evidentemente afferisce alla competenza della Commissione giustizia.

In secondo luogo, ritiene che il provvedimento sia carente dei requisiti di necessità e urgenza. Quanto all'urgenza, sottolinea che il decreto è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* solo il 21 ottobre di quest'anno, addirittura 16 giorni dopo la deliberazione del Consiglio dei ministri, senza considerare che da più di un anno la nuova maggioranza sottolineava l'opportunità di modificare i cosiddetti decreti sicurezza dell'allora ministro dell'interno Salvini.

Con riferimento al requisito della necessità, nota che nel periodo in cui il decreto è stato adottato era già in corso la seconda fase dell'emergenza sanitaria: quindi le priorità, a suo avviso, erano ben altre, rispetto alla revisione della materia dell'immigrazione, che risultava già adeguatamente regolata, visto che si era registrata una drastica riduzione degli sbarchi di immigrati irregolari sul territorio nazionale, con conseguenti risparmi di spesa che adesso sarebbero quanto mai utili per l'allestimento di ospedali attrezzati per affrontare la pandemia.

Ritiene quindi incomprensibile come si sia potuto considerare necessario, in un periodo di grave emergenza sanitaria, ampliare la possibilità di ingresso degli immigrati irregolari nel territorio nazionale e rendere più elastiche le norme in materia di rilascio dei permessi di soggiorno.

Sottolinea, inoltre, che la necessità di un intervento è stata determinata anche dalla sostanziale disapplicazione della normativa vigente, considerato che, a partire dall'insediamento del secondo Governo Conte, gli sbarchi si sono addirittura triplicati rispetto al 2018, quando il Ministro dell'interno era l'onorevole Minniti. Per questo motivo, ipotizza che si possa prefigurare il reato di omissione di atti d'ufficio o, addirittura, quello di favoreggiamento dell'immigrazione irregolare.

Conclude evidenziando che il Governo dovrebbe altresì prevedere adeguate politiche per l'accoglienza degli immigrati, che invece continuano a vivere sul territorio nazionale in modo disumano, in spregio di qualsiasi norma igienico-sanitaria e ciò è tanto più grave in presenza del Covid-19, anche perché la mancanza di controlli favorisce la fuga perfino di immigrati contagiati. In tal caso, si dovrebbe valutare se il favoreggiamento dell'immigrazione sia perfino doloso. Chiede quindi che la questione pregiudiziale sia posta in votazione.

Il presidente [PARRINI](#) avverte che nella discussione sulla questione pregiudiziale potrà intervenire un rappresentante per Gruppo, considerando le Commissioni riunite come un unico organo.

Il senatore [PILLON](#) (*L-SP-PSd'Az*), concordando con il senatore Calderoli, solleva forti perplessità sulla costituzionalità del decreto riguardo alla sussistenza dei presupposti previsti dall'articolo 77 della Costituzione; dubita della sussistenza dei requisiti di straordinaria necessità ed urgenza, denuncia in particolare la mancanza di omogeneità delle norme contenute nel decreto, citando a sostegno delle sue tesi svariate pronunce della Corte Costituzionale.

Il decreto, a suo dire, si occuperebbe di materie disomogenee quali le norme in materia di immigrazione, le norme introduttive di nuovi reati, le norme che modificano il codice di procedura penale; insiste affinché venga posta in votazione la questione pregiudiziale del senatore Calderoli. In chiusura condivide una riflessione di matrice politica derivante dal fatto che l'articolo 7 del decreto modifica ancora una volta l'articolo 131-*bis* del codice penale, norma che, pur essendo stata fortemente voluta, a suo tempo, da un governo di centro-sinistra, è stata continuamente modificata in senso restrittivo dai successivi governi; auspica pertanto una riflessione volta all'abrogazione di tale disposizione non attraverso l'uso del decreto-legge ma tramite la legge, strumento più adeguato che consente il pieno coinvolgimento dell'assise parlamentare; infine, nonostante la delicatezza la complessità della materia lamenta il contingentamento dei tempi per l'esame del decreto presso le competenti Commissioni del Senato; questa scelta di compressione dei tempi dettata dall'inaccettabile allungamento dei tempi di esame presso la Camera dei deputati finisce col mortificare il dibattito parlamentare al Senato, offendendo le prerogative della Presidenza e dei membri delle Commissioni medesime.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*), in via incidentale, propone un richiamo al Regolamento, rilevando che, ai sensi dell'articolo 165, in occasione dell'esame del progetto di bilancio e del conto consuntivo delle entrate e delle spese del Senato, il Presidente della 5ª Commissione permanente esamina i documenti insieme ai Presidenti delle altre Commissioni permanenti, prima di riferire all'Assemblea. A suo avviso, bisognerebbe consentire quanto meno al presidente Ostellari di partecipare a tale riunione, senza però privare l'opposizione di un proprio esponente, che peraltro ha l'incarico di Presidente della Commissione giustizia.

Il presidente [PARRINI](#), dopo aver confermato che la riunione è convocata per le ore 9,45, sottolinea che i Presidenti delle Commissioni permanenti hanno la facoltà, e non l'obbligo, di parteciparvi. Qualora il presidente Ostellari intendesse prendervi parte, annuncia che farà altrettanto per riequilibrare la rappresentanza nelle Commissioni riunite, facendosi sostituire dal vice presidente Garruti. In alternativa, si potrebbe chiedere al Presidente della Commissione bilancio di posticipare la riunione.

Il presidente OSTELLARI conferma la propria intenzione di partecipare alla riunione.

Il senatore [CALDEROLI](#) (*L-SP-PSd'Az*) sottolinea che la riunione sul bilancio interno del Senato non può essere rinviata perché l'argomento è all'esame dell'Assemblea già nel primo pomeriggio di oggi.

Il presidente [PARRINI](#) conferma quindi che lascerà l'aula con il Presidente Ostellari.

Riprende la discussione sulla questione pregiudiziale.

Il senatore [VITALI](#) (*FIBP-UDC*), nel richiamarsi alle considerazioni dei senatori Calderoli e Pillon circa la mancanza di omogeneità del provvedimento, si sofferma sulla carenza del requisito dell'urgenza. Infatti, è ormai trascorso un notevole lasso di tempo dalla promulgazione del decreto-legge n. 53 del 2019, accompagnata dalla lettera contenente le raccomandazioni del Presidente della Repubblica in ordine all'entità delle sanzioni amministrative previste per la violazione del divieto di ingresso, transito o sosta nelle acque territoriali italiane e alla applicabilità della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto alle ipotesi di resistenza, violenza e minaccia a pubblico ufficiale e oltraggio a pubblico ufficiale. Peraltro, il testo proposto dal Governo non si limita a correggere queste misure ma, anche a causa delle integrazioni effettuate in prima lettura, ha un contenuto molto più ampio.

Ravvisa poi ulteriori profili di incostituzionalità. Pur concordando sulla necessità di armonizzare l'ordinamento italiano al rispetto degli obblighi internazionali, come sollecitato anche dal Capo dello Stato, evidenzia che l'articolo 10 della Costituzione non prevede un'apertura indiscriminata dei confini nazionali. Inoltre, a suo avviso, si determina una disparità di trattamento, in violazione dell'articolo 3 della Costituzione, tra i cittadini che percepiscono in media un assegno sociale di circa 500 euro e gli immigrati irregolari, che costano allo Stato italiano più di mille euro.

Critica, inoltre, la riduzione delle sanzioni per le ONG che utilizzano imbarcazioni come "taxi del mare", soprattutto a fronte della mancata attuazione degli accordi di Malta sulla redistribuzione degli immigrati, la cui conclusione aveva invece suscitato la particolare soddisfazione del ministro Lamorgese.

A suo avviso, il provvedimento finisce per incoraggiare l'immigrazione clandestina, ricordando altresì che l'articolo 4 favorisce il riconoscimento della cittadinanza per matrimonio e per naturalizzazione, riducendo i tempi per la conclusione dei relativi procedimenti.

Conclude annunciando, a nome del Gruppo, un voto favorevole sulla proposta di questione pregiudiziale.

Il senatore [BRESSA](#) (*Aut (SVP-PATT, UV)*) respinge l'approccio alla questione dell'immigrazione solo sulla base di dati e statistiche, trascurando invece il quadro giuridico complessivo, che è quello della tutela dei diritti fondamentali dell'uomo, inalienabili e universali, da cui non si può prescindere nel regolare la convivenza nell'ambito della comunità internazionale.

A suo avviso, la questione della solidarietà nei confronti di altri esseri umani non può essere utilizzata in modo strumentale nell'ambito della polemica politica, ma va affrontata dal legislatore con sensibilità e intelligenza. Critica, pertanto, quelle espressioni che considerano le ONG come "taxi del mare" e gli immigrati come "untori", soprattutto a fronte della situazione drammatica in cui versano queste persone, moltissime delle quali perdono la vita nel tentativo di raggiungere le coste italiane. Pertanto, pur con alcune inevitabili carenze, ritiene che il provvedimento sia straordinariamente urgente e necessario.

Il senatore [BALBONI](#) (*FdI*) interviene a sostegno della mozione del senatore Calderoli ritenendo che manchino i requisiti di cui all'articolo 77 della Costituzione in particolare la straordinarietà ed urgenza; concorda con l'opinione dei colleghi che lo hanno preceduto di cui condivide le ragioni giuridiche a sostegno della questione pregiudiziale; ricorda la posizione del suo partito volta a contrastare i fenomeni di immigrazione clandestina; ricorda come l'unico modo sia tentare di scoraggiare le partenze dal continente africano attraverso il ricorso all'istituto del blocco navale cui, a onor del vero, ha già fatto ricorso anche un Governo di centro-sinistra, il governo Prodi, sul finire degli anni 90; denuncia la necessità di interventi strutturali sull'emergenza dell'immigrazione, nonché la mancanza di omogeneità delle materie oggetto del decreto che riuniscono disposizioni penali, procedurali, di proroga di termini; ricorda come la stessa Presidenza della Repubblica, per l'emanazione del decreto,

abbia impiegato un lasso di tempo non indifferente, a riprova della necessità di svolgere una attenta riflessione sulla materia.

Ritiene infine, facendo riferimento alla delicatezza del periodo attuale caratterizzato da una pandemia e da una crisi economica senza precedenti, che vi fossero altre priorità delle quali il Governo avrebbe dovuto occuparsi, e preannuncia pertanto il proprio voto favorevole sulla proposta di pregiudiziale di costituzionalità.

Il senatore [AUGUSSORI](#) (*L-SP-PSd'Az*), incidentalmente, propone un richiamo al Regolamento, sottolineando che, secondo il comma 2 dell'articolo 34, le Commissioni riunite dovrebbero essere presiedute dal vice presidente Balboni e non dal vice presidente Garruti.

Chiede quindi al vice presidente [BALBONI](#) di consentire l'intervento nel dibattito a un rappresentante per Gruppo per ciascuna delle due Commissioni, come del resto è accaduto sulla questione dell'assegnazione del provvedimento. Peraltro, anche nell'Ufficio di Presidenza delle Commissioni riunite sono presenti tutti i Capigruppo.

Il presidente [GARRUTI](#) (*M5S*), nel replicare al senatore Augussori, sottolinea di aver concordato con il vice presidente Balboni di assumere la Presidenza, pur non essendo il più anziano.

Quanto al dibattito sulle questioni pregiudiziali, ricorda che, analogamente a quanto avviene in Assemblea, è consentito l'intervento di un solo rappresentante per Gruppo.

Pertanto, non essendoci ulteriori richieste di intervento, pone in votazione la proposta di questione pregiudiziale avanzata dal senatore Calderoli, che risulta respinta.

Il senatore [VITALI](#) (*FIBP-UDC*) sottolinea che non vi sono margini di tempo sufficienti per iniziare la discussione generale, in quanto a breve è previsto l'inizio della seduta dell'Assemblea. Sarebbe più ragionevole, pertanto, sospendere l'esame del provvedimento.

Il presidente [GARRUTI](#) (*M5S*), dichiara aperta la discussione generale. Stante l'imminente inizio dei lavori dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'esame.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DI AUDIZIONI INFORMALI

Il [PRESIDENTE](#) comunica inoltre che, al termine delle audizioni informali sul disegno di legge nn. [1690](#) e connessi (bullismo) che si sono svolte nella riunione degli Uffici di Presidenza riuniti del 19 novembre scorso, alcuni dei soggetti invitati hanno depositato della documentazione, che sarà resa disponibile per la pubblica consultazione.

Le Commissioni riunite prendono atto.

La seduta termina alle ore 10,20.

